Approfondimento

Il Dpcm 7 agosto, in sintonia con quanto già previsto dal DPCM 11 giugno, prorogato dal DPCM 14 luglio, rinnova le principali misure precauzionali note per il contrasto all'emergenza sanitaria da Covid19, con qualche necessario adeguamento alla luce dell'evoluzione del contagio.

In particolare, per quanto di specifico interesse, si evidenziano le seguenti misure:

- È fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (con l'eccezione già prevista per i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con essi**). Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera, comfort, respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso**.
- È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

(**A tali due misure è possibile derogare esclusivamente con protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico** di cui all'ordinanza 3 febbraio 2020 n° 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile, d'ora in poi CTS).

- È fatto obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante, in caso di infezione caratterizzata da febbre superiore a 37,5°;

- **A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi**, previa adozione dei protocollo validati dal CTS e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette aperture. **A decorrere dal 9 agosto sono consentire le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori**. Le Regioni possono stabilire una data diversa per la ripresa di dette attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori.

- Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonchè i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonchè i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL (**https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.pdf**). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

- Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. **Per le medesime finalita'**

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori.

- In ordine alle attività professionali si raccomanda che: a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

- Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del DPCM in commento, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

Vengono confermate le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, con restrizioni differenti in funzione degli Stati e territori secondo gli elenchi classificati in allegato 20 (vd. estratto in allegato).
In particolare:
per i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia si veda l'art. 4 DPCM. In particolare, sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato, l'ingresso e il transito per coloro che quivi hanno transitato o soggiornato nei 14 gg precedenti, nonché gli spostamenti verso Stati e territori dell'elenco F dell'allegato, salvo le eccezioni previste dal comma 1 dell'art. 4. Il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F nei 14 gg precedenti prevede invece le sole eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 4.
per gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero: art. 5. Si applica a chiunque faccia ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20.
per l'obbligo della quarantena con sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero: art. 6. Tale misura si applica alle persone che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C,D,E ed F dell'allegato 20. Sono tuttavia previste eccezioni, a condizione che non insorgano sintomi di COVID19, secondo le disciplina prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 6.

Esecuzione e monitoraggio delle misure

L'esecuzione delle misure di cui al presente DPCM sono assicurate dal Prefetto territorialmente competente, che si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del comando dei carabinieri per la tutela del lavoro**,** nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.